

via e-mail: interpello@lavoro.gov.it

Prot.: 164-2012

Roma, 10 settembre 2012

A: Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Settore Direzione Generale
Per l'Attività Ispettiva
Roma
c.a.: Dott. Paolo Pennesi

Oggetto: Istanza di interpello inerente la compatibilità dell'iscrizione alla liste di mobilità, con attività lavorativa a tempo determinato svolta all'estero, per i lavoratori del settore aereo.

La problematica su cui la Fit-Cisl Nazionale, Federazione Italiana Trasporti aderente alla Cisl, chiede un chiarimento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si riferisce alla possibilità di svolgere un'attività di lavoro a tempo determinato senza perdere il diritto all'iscrizione alle liste di mobilità. Secondo la vigente normativa i lavoratori hanno facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale o a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione alla lista di mobilità, con la sospensione della relativa indennità (art. 8, commi 6 e 7 legge n. 223/1991).

La circolare Inps n. 94 del 8 luglio 2011 fornisce precise indicazioni sulla disciplina da applicare in tema di integrazione salariale e trattamento di mobilità al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie e in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.

La stessa circolare ribadisce:

- la possibilità di svolgere un'attività di lavoro remunerata, in costanza del trattamento di mobilità, con sospensione della relativa indennità;
- "Il trattamento di mobilità non è più erogabile quando il beneficiario si trasferisca o si rioccupi all'estero durante il periodo di godimento dell'indennità".

L'attuale crisi del settore del trasporto aereo in Italia, ha spinto molti lavoratori, in particolar modo piloti, alla ricerca di rioccupazione all'estero. Pertanto allo stato attuale, essendo posti in regime di cassa integrazione, agli stessi è consentito lavorare all'estero con contratti a tempo determinato, con regolare sospensione dell'integrazione salariale come previsto dalla normativa.

Detti lavoratori, al momento del passaggio in mobilità, secondo quanto esposto, saranno costretti a rinunciare all'attività lavorativa, per non decadere dal diritto di iscriversi alle liste di mobilità, una volta scaduto il contratto di lavoro.

Ciò inibisce il diritto al lavoro e crea un ulteriore danno a tutta la collettività.

La scrivente Organizzazione evidenzia, inoltre, come l'applicazione della circolare INPS ponga in essere situazioni discriminatorie tra lavoratori in cassa integrazione e quelli in mobilità; e tra coloro che hanno la possibilità di interrompere il periodo di mobilità con un lavoro a tempo determinato in Italia e chi è costretto a svolgerlo all'estero.

Si chiede pertanto il parere di codesto Ministero in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni previste in materia dalla normativa vigente, nella fattispecie di lavoro svolto all'estero dai lavoratori in regime di mobilità.

In attesa di riscontro, si inviano distinti saluti.

Il Segretario Nazionale

Rosanna Ruscito
